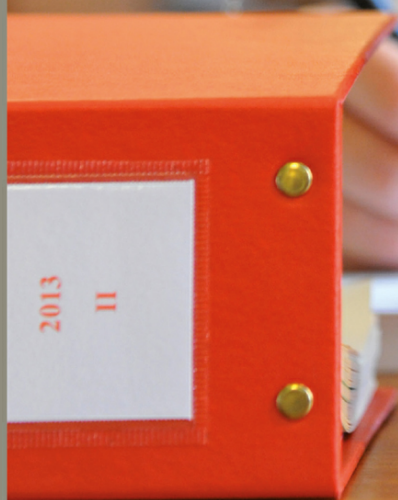


**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)</b> | <b>3</b> |
| <b>Indice</b>                                                                        | <b>4</b> |

# 1 Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)

- 72 Regola empirica: gli atti normativi che contengono fino a *dodici* articoli *non necessitano di una partizione*; se contengono *tra i 13 e i 30* articoli la parte dispositiva è suddivisa con *un livello di partizione* (in sezioni).
- 73 È introdotta sempre soltanto l'unità di partizione superiore necessaria (ad es. il capitolo soltanto se almeno un capitolo conta più sezioni).
- 74 Le unità di partizione immediatamente superiori all'articolo (sezione, capitolo) sono numerate con cifre arabe, mentre quelle più generali (titolo, parte, libro) sono numerate con numerazione ordinale scritta per esteso in lettere. In entrambi i casi la numerazione è seguita dai due punti. Le unità di partizione sono provviste di titolo.

Queste regole differiscono parzialmente nelle tre lingue ufficiali.

- 75 Talvolta è necessario stabilire un nesso tra articoli consecutivi senza che sia giustificato introdurre un livello di partizione supplementare: in questi casi si può scindere la rubrica (o il titolo marginale) degli articoli interessati in due elementi distinti e ripetere di volta in volta nel primo elemento il termine o l'espressione che identifica il tema comune, come illustrato nell'esempio seguente:

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Art. 8</b> | Autorità in materia di concorrenza: organizzazione |
| ...           |                                                    |
| <b>Art. 9</b> | Autorità in materia di concorrenza: compiti        |
| ...           |                                                    |

- 76 Gli atti normativi di una certa mole o importanza possono essere corredati, nel disegno (o progetto), nella versione pubblicata nella RS e nella pubblicazione sotto forma di estratto, di un *indice analitico* e di un *indice*.
- *Indice analitico*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano all'Ufficio responsabile.
  - *Indice*: l'allestimento e l'aggiornamento nelle nuove edizioni o in seguito a modifiche dell'atto normativo spettano al [CPU](#).

# Indice

## - U -

Unità di partizione 3

## - O -

072 3

073 3

074 3

075 3

076 3

## - A -

articolo 3

## - C -

capitolo 3

cifre arabe 3

## - D -

due punti 3

## - I -

indice 3

indice analitico 3

## - P -

parte 3

partizione 3

## - S -

sezione 3

## - T -

titolo 3